



23305/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

POLIZZA  
FIDEIUSSORIA  
FIDEIUSSIONE

Ud. 01/03/2018 -  
CC

R.G.N. 20543/2017

Ca. 23305  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 20543/2017 R.G. proposto da:

in persona del dott.

nella sua qualità di Responsabile della Funzione Controllo Riserve e Fiduciari Cauzioni e procuratore speciale per atto del notaio dott.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FERRONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA GAIBA;

- **ricorrente** -

**contro**

- **intimati** -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1618/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 1/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Bologna, disponendo la prosecuzione del giudizio di cui in premessa davanti al medesimo.

### FATTI DI CAUSA

1. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo, nei confronti di e avverso la sentenza pubblicata il 24 luglio 2017, con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato la continenza del giudizio di opposizione a d.i. - d.i. ottenuto dall'attuale ricorrente nei confronti di

per il pagamento di euro 4.220,064,81, per l'esercizio dell'azione di regresso a seguito dell'escussione di polizze fideiussorie nell'interesse di a favore dell' e degli atti di coobbligazione sottoscritti da .  
giudizio proposto dai predetti con altri giudizi riuniti (NRG 3064/2014, NRG 2044/14 e NRG 1571/2014) pendenti dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore; ha dichiarato la nullità del d.i. opposto per incompetenza del Tribunale di Bologna; ha assegnato il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e ha condannato alle spese di lite.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al medesimo Tribunale.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale di Bologna abbia ritenuto che la correttezza del pagamento eseguito da ..... ad ..... oggetto dell'accertamento davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, costituisca presupposto logico-giuridico della domanda di rivalsa azionata successivamente in via monitoria dinanzi al Tribunale di Bologna.

Rappresenta la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per aversi continenza, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., le domande proposte contemporaneamente dinanzi a giudici diversi devono avere origine «dal medesimo rapporto negoziale», laddove, invece, le domande azionate dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e quella di rivalsa azionata in via monitoria dinanzi al Tribunale di Bologna, pur essendo fondate tutte sulle polizze fideiussorie non trarrebbero origine dal medesimo rapporto negoziale, evidenziando che in tema di polizza fideiussoria sussisterebbero due distinti rapporti negoziali, aventi in comune soltanto il garante; il primo rapporto sarebbe quello tipico di garanzia, che prevede l'obbligo di ..... di corrispondere il pagamento dell'importo garantito «a prima e semplice richiesta scritta in modo automatico ed incondizionato entro 15 giorni dalla richiesta», a seguito di inadempimento del contratto principale da parte di I ..... ed esclusa, come nel caso di specie, la sussistenza dell'*exceptio doli*; il secondo, diverso ed autonomo rapporto negoziale sarebbe costituito da quello dell'azione di rivalsa che UnipolSai può esperire, appena eseguito il pagamento in favore della beneficiaria, nei confronti della contraente ..... nonché dei coobbligati ..... che devono provvedere al rimborso «a prima e semplice richiesta, alla Società stessa, senza alcuna eccezione».

Ad avviso della ricorrente, i due rapporti negoziali sarebbero distinti ed autonomi a maggior ragione con riferimento alle polizze per cui è causa, in cui le clausole di pagamento «a prima richiesta e

senza eccezioni» configurerebbero un contratto autonomo di garanzia, per cui la garante sarebbe sempre legittimata all'azione di rivalsa e, in caso di pagamento indebito, l'eventuale azione di ripetizione dovrebbe essere promossa direttamente nei confronti della beneficiaria.

Pertanto, secondo S.p.a., sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'accertamento circa la correttezza del pagamento di € 4.220.064,81 dalla medesima eseguito in favore di costituisca il presupposto logico dell'azione di rivalsa azionata davanti al Tribunale di Bologna.

#### 1.1. Il motivo è fondato.

Nella specie la ricorrente ha agito, in sede monitoria e dinanzi al Tribunale di Bologna, in rivalsa nei confronti dei coobbligati in virtù della previsione di «rimborso a semplice richiesta» contenuta nelle polizze fideiussorie di cui si discute in causa, sicché il perimetro decisionale di tale controversia è limitato a detta azione, alla quale è estranea la tematica della legittimità o meno dell'avvenuta escussione; dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sia che i coobbligati hanno chiesto che venga accertato che l'inadempimento del contratto intercorso tra la società appena indicata e sia dipeso da causa di forza maggiore e quindi che non possa ripetere le somme versate ad che detta società ha erroneamente versato e che non possa chiederne la restituzione né possa incamerare il deposito cauzionale versato a garanzia delle polizze fideiussorie; tuttavia, come evidenziato dallo stesso Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata, in nessuno di quei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore l'attuale ricorrente ha domandato in via riconvenzionale la condanna dei coobbligati al rimborso di quanto dalla medesima versato ad ma si è limitata a chiedere l'accertamento dei presupposti per l'ottemperanza alla garanzia.

Risulta evidente che nella specie, stante la diversità dei rapporti sui quali le domande proposte nei diversi giudizi si fondano, deve escludersi la ravvisabilità della relazione di continenza tra gli stessi giudizi (Cass., sez. un., ord., 1/10/2007, n. 20596; Cass., ord., 14/07/2011, n. 15532; Cass., ord., 3/08/2017, n. 19460), tra i quali è invece ipotizzabile, al più, un rapporto di connessione.

2. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, previa riassunzione della causa nei termini di legge.

3. Per effetto dell'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve intendersi caducata in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa alla statuizione sulle spese.

4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bologna e condanna gli intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° marzo 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 27 SET 2018

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO

*[Handwritten signature]*